



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
UFFICIO III

Matera, 5 febbraio 20154

Ipotesi di contratto integrativo di sede per la erogazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2013 al personale delle aree funzionali in servizio presso l'Ufficio III dell'USR per la Basilicata-Ambito Territoriale per la provincia di Matera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40 bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009)

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art.40bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo di sede siglato in data 05/02/2015 tra le rappresentanze sindacali del Comparto Ministeri e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Ufficio III e riguarda la determinazione delle modalità e dei criteri per la erogazione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) al personale delle aree funzionali in servizio presso l'Ufficio III dell'USR Basilicata, riferito all'anno **2013**.

Si premette che la somma, attribuita all' Ufficio III dell' USR per la Basilicata con il decreto del Dirigente dell'Ufficio I dell'USR di Basilicata prot. n. 85 del 16/01/2015, pari ad euro 29.770,00 (l.d.) è così suddivisa: euro 8.931,00 (l.d.) destinati alla produttività collettiva (c. 3 art. 5 CCNI n. 4/2014) ed euro 20.839,00 (l.d.) destinati alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede (c. 4 art. 5 CCNI n. 4/2014).

L'ipotesi di contratto integrativo di sede in questione fa seguito all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo n. 4 del 21/07/2014, sottoscritto a livello nazionale per le medesime finalità, e al D.M. del 25/11/2013 n.971 ivi richiamato.

Il predetto Contratto Collettivo Nazionale sottolinea, in particolare, l'obbligatorietà della differenziazione retributiva accessoria correlata all'attribuzione dei coefficienti (min. 0,60 - max 3,00) attinenti a ciascun criterio utilizzato (almeno cinque dei sei criteri stabiliti nel D.M. del 25/11/2013, n.971), che qui di seguito si riportano:

- 1) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;*
- 2) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;*
- 3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;*
- 4) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o interna all'ufficio;*
- 5) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;*
- 6) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.*

L'ipotesi di contratto integrativo di sede siglato il 05/02/2015 ha previsto solamente **5 criteri**

come sotto indicati, con i relativi range:

- 1) *livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale*: min 0,10 – max 1,00;
- 2) *fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità*: min 0,10 – max 0,50;
- 3) *accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività*: min 0,10 – max 0,60;
- 4) *comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio*: min 0,10- max 0,50;
- 5) *contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza*: min. 0,20 – max 0,40.

La modalità per la corresponsione della retribuzione di **produttività** al personale è formulata come di seguito si indica:

- attribuzione a ciascun dipendente di un coefficiente (**cd**) compreso nel range **0,60 – 3,00**;
- sommatoria dei coefficienti attribuiti a ciascun dipendente, per determinare il “divisore” della risorsa finanziaria disponibile per ciascuna contrattazione di sede;
- assegnazione a ciascun dipendente dell'importo risultante dal seguente calcolo: Risorsa finanziaria destinabile per la contrattazione di sede *divisa* per la sommatoria dei coefficienti attribuiti, *moltiplicata* per il singolo coefficiente del dipendente.

L'ipotesi di contratto integrativo di sede, cui si riferisce la presente relazione illustrativa, applica correttamente le precitate disposizioni, in quanto, dopo aver individuato le unità di personale in servizio presso l'USR Basilicata-Ufficio III, alla data del 31.12.2013, ha previsto **cinque** dei sei criteri, con l'attribuzione di coefficienti compresi nel range **0,60-3,00**, volti ad assicurare un accesso differenziato al Fondo.

L'elencazione puntuale di tali criteri, e relativi coefficienti, è quella analiticamente riportata nell'art.2 dell'ipotesi di contratto integrativo di sede, cui si rinvia. Essa intende assicurare, infatti, una **differenziazione retributiva** accessoria per ciascun dipendente, correlata ai principi del livello di responsabilità nei procedimenti, dell'autonomia operativa, dell'impegno professionale, della fungibilità e dell'aggravio di lavoro, dell'accuratezza, complessità e tempestività nello svolgimento delle attività, nella gestione delle relazioni e nel contributo per il raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.

Il risultato di tale complessa operazione assicura, altresì, il rispetto dell'assegnazione, a ciascun dipendente, di un coefficiente compreso nel range **0,60 – 3,00**, come indicato nel già citato contratto integrativo nazionale 4/2014 cui si rinvia.

IL DIRIGENTE DELEGATO
Isp. Tecnico Nicola CAPUTO